



Sono numerosissimi i depositi/distributori mobili di gasolio a servizio di aziende agricole, cave e cantieri che nel corso degli anni sono stati installati (più o meno legittimamente) beneficiando dell'esenzione all'obbligo di ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi. Tale esenzione rimane anche oggi, nonostante la "revisione" della normativa relativa alla prevenzione incendi iniziata con il DPR 151/2011, ma è comunque cambiato il quadro degli adempimenti previsti per le attività che intendono utilizzare i contenitori/distributori mobili omologati - "Dieseltank".

L'entrata in vigore del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi" (G.U. 22 settembre 2011, n. 221, entrata in vigore 7 ottobre 2011) ha comportato infatti la modifica dell'attuale regime normativo in materia di Prevenzione Incendi, riformando procedure e iter autorizzativi, adempimenti previsti e attività soggette.

Si farà riferimento, in questo caso, ai contenitori/distributori mobili omologati - "Dieseltank" con capacità inferiore ai 9000 litri (oltre i 9000 litri l'installazione non era così "libera" neanche prima...) a servizio dell'attività agricola che la nuova norma assoggetta alla normativa di Prevenzione Incendi prevedendo che le Ditte - che attualmente utilizzano i contenitori/distributori mobili di gasolio a servizio della loro attività agricola - adempiano ai nuovi obblighi entro un anno dall'entrata in vigore del D.P.R. 151/2011, ovvero entro il 7 ottobre 2012. (prorogata ad ottobre 2013)

### **La situazione fino al Ottobre 2013**

Nel precedente regime normativo, l'installazione e l'utilizzo dei contenitori/distributori mobili di gasolio con capacità fino a 9000 litri era subordinato al rispetto del campo di applicazione (uso presso aziende agricole, cave, cantieri per l'alimentazione di macchine operatrici) e delle prescrizioni previste dal Decreto Ministeriale 19 marzo 1990 (in termini di capacità complessiva, omologazione dei contenitori, rispetto delle distanze di sicurezza e protezione, dotazione minima di estintori ...).

Il rispetto dei requisiti e delle prescrizioni era comunque responsabilità del legale rappresentante, ma non era necessario comunicare ad alcun Ente l'installazione del contenitore.

### **Cosa succede da ottobre 2013**

Al fine di permettere una più accurata conoscenza delle fonti di rischio, indispensabile ai VVF nel caso di intervento in situazioni di pericolo, il nuovo regolamento prevede che - anche se comunque non soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi l'installazione dei depositi mobili di gasolio rientrino tra le attività previste dalla normativa sulla Prevenzione Incendi (e nella fattispecie nell'attività 13.a "Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori/distributori rimovibili di carburanti liquidi").

Come anticipato in premessa, le Ditte che - alla data del 7 ottobre 2011 (prorogata ad Ottobre 2013), avessero installato dei Dieseltank, sono quindi tenute "ad espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento" (articolo 11 comma 4 del D.P.R. 151/2011).

### **Adempimenti previsti**

La nuova norma prevede che per capacità fino a 9000 litri sia sufficiente procedere alla presentazione da parte di un tecnico abilitato di una S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività); mentre nel caso di capacità superiore a 9000 litri è necessaria una preventiva validazione/approvazione del progetto di installazione (sempre redatto da un tecnico abilitato) e successiva presentazione della S.C.I.A.

Dal punto di vista delle prescrizioni tecniche nulla cambia per capacità inferiori ai 9000 litri (ovvero quanto previsto dal Decreto Ministeriale 19.03.1990, che rimane valido ed applicabile), mentre per capacità superiori, in assenza di una norma verticale specifica, si dovrà valutare più accuratamente il rischio incendio e gli approntamenti necessari.

Va comunque precisato che la capacità limite di 9000 litri fa riferimento alla singola istanza, mentre è possibile presentare più istanze, ancorché insistenti sullo stesso fondo, a condizione che gli stoccaggi siano distanziati tra loro.

### **Fonti normative di riferimento**

DPR 01/08/2011, n. 151 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";

DM 19/03/1990 "Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri";

DM 12/09/2003 "Regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto";

Lettere circolari M.I. - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civil

---

**DADO TANK S.r.l.**

**Via Carlo Zucchi 21 sc. B - 41123 - MODENA - Tel. 059/451600 Fax 059/821061**

**info@dadotank.it - www.dadotank.it**

REA MO-336697 - Cap. Soc. € 20.000,00 i.v. - P.I./C.F.: 02852740360